

RACCOMANDAZIONE N. 1999/78/CECA DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1978

recante modifica della raccomandazione 77/330/CECA intesa a istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74, punto 3,

considerando che, con raccomandazione 77/330/CECA del 15 aprile 1977 ⁽¹⁾, modificata da ultimo con raccomandazione n. 1616/78/CECA ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, al fine, soprattutto, di seguire l'evoluzione e di vigilare a che dette importazioni, o le condizioni alle quali esse vengono effettuate, non minaccino di pregiudicare seriamente la produzione comunitaria;

considerando che le disposizioni di detta raccomandazione si sono rivelate insufficienti per conseguire tutti gli obiettivi perseguiti e che di conseguenza è opportuno modificarle e integrarle per garantire una più rapida e più completa conoscenza delle probabili importazioni e delle condizioni alle quali esse sono effettuate,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della raccomandazione 77/330/CECA è modificato come segue:

1. I punti b), e), h) e i) vengono sostituiti dal seguente testo:

• b) per i prodotti originari dei paesi elencati nell'allegato e per i tondini per cemento armato della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune originari della Svizzera:

— la descrizione esatta dei prodotti per permettere il calcolo del prezzo franco consegna secondo il listino dei produttori scelto o

— nel caso in cui è indicato un prezzo diverso da quello franco consegna la sottovoce della tariffa doganale comune e la descrizione dei prodotti corrispondenti a quelle di cui alle comunicazioni della Commissione sui prezzi di base per taluni prodotti siderurgici ⁽³⁾;

• e) il luogo di consegna »;

• h) per i prodotti originari dei paesi terzi elencati nell'allegato e i tondini per cemento armato della sottovoce ex 73.10 A II della tariffa doganale comune, originari della Svizzera:

— o il prezzo franco consegna per tonnellata e l'indicazione del listino dei produttori scelto per calcolare questo prezzo franco consegna indicando tutti gli extra, tutte le riduzioni, nonché tutti gli altri elementi che hanno permesso il calcolo di tale prezzo franco consegna o

— se del caso, l'offerta del paese terzo sulla quale un allineamento è autorizzato indicando gli elementi necessari alla identificazione di tale offerta o

— altro prezzo (da giustificare) per i prodotti originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, del Portogallo e della Svezia non soggetti a prezzi minimi o d'orientamento »;

• i) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonché il numero del contratto e ogni altra indicazione data dall'esportatore per identificare la consegna ».

2. I punti k) e l) sono aggiunti al testo:

• k) la data e il luogo previsto per l'importazione »;

• l) il nome dell'esportatore. »

Articolo 2

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro il 23 agosto 1978.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

⁽¹⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 12. 7. 1978, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1977, pag. 1; GU n. L 176 del 13. 5. 1978, pag. 45; GU n. L 183 del 5. 7. 1978, pag. 3.